



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 1028 DEL 11 ottobre 2017

Oggetto: istanza congiunta di parere per la soluzione delle questioni controverse ex articolo 211, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Mangherini s.r.l.; dalla CSS Rovigo; dalla Autoservizi Voulaz s.r.l. e dal Comune di Cinisello Balsamo – Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasposto scolastico periodo 01/09/2017- 31/08/2020. Importo a base di gara euro: 207.272,72. S.A.: Comune di Cinisello Balsamo (MI).

PREC 270/17/S

Il Consiglio

Considerato in fatto

Con istanza congiunta di parere acquisita al prot. Anac n. 97059 del 1^o agosto 2017 inoltrata dalla società Mangherini s.r.l.; dalla CSS Rovigo; dalla Autoservizi Voulaz s.r.l. e dal Comune di Cinisello Balsamo, le parti hanno chiesto all'Autorità di formulare un'ipotesi di soluzione della questione insorta relativamente alla procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasposto scolastico periodo 01/09/2017- 31/08/2020.

Preliminarmente, le parti istanti rappresentano che il bando di gara prevede che possano partecipare alla procedura di selezione soggetti che siano in possesso di una serie di requisiti, tra i quali l'iscrizione al registro Regione Lombardia N.C.C.

In particolare, evidenziano che il regolamento regionale n. 6/2014 così come integrato con la D.G.R. n. X/6282 del 6.3.2017, disciplinante l'iscrizione al suddetto registro, prevede che possano iscriversi soggetti in possesso di una serie di requisiti tecnici organizzativi e che esercitino l'attività nell'ambito della Regione Lombardia. Risulta, inoltre, previsto che i soggetti che, alla data di approvazione del bando, esercitino l'attività di settore del trasporto scolastico, abbiano tempo fino al 31 dicembre 2017 per effettuare la relativa iscrizione.

Delle quattro società partecipanti, tre risultano in possesso dell'iscrizione al registro sopra richiamato, mentre una (la ATI Mangherini-CSSR) non ha effettuato l'iscrizione, seppure la capogruppo eserciti nella regione Lombardia l'attività di servizio trasporto scolastico.

La stazione appaltante ritiene possibile l'ammissione di tutti e quattro i soggetti partecipanti, consentendo anche all'ATI Mangherini-CSSR di concorrere, previa dichiarazione di impegno a effettuare l'iscrizione nell'apposito Registro entro la data del 31.12.2017, secondo quanto previsto dal regolamento regionale. Di contrario avviso le concorrenti Caronte S.r.l. e Voulaz s.r.l. che ritengono non possibile l'ammissione della concorrente alla procedura *de qua* in assenza, al momento della presentazione delle offerte, del possesso del requisito richiesto dal bando di gara dell'iscrizione al Registro Regionale Lombardia N.C.C.

Con autonoma istanza di parere la Caronte S.r.l. ha precisato le proprie censure in tal senso.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

All'esito dell'avvio dell'istruttoria, sono pervenute le ulteriori precisazioni da parte della Caronte S.r.l. con le quali ribadisce e censura la soluzione prospettata dalla stazione appaltante circa l'interpretazione offerta dalla commissione di gara in ordine alla possibile sanatoria *ex post* del difetto di iscrizione presso il Registro Regionale Lombardia N.C.C.

Ritenuto in diritto

La questione giuridica controversa prospettata dalle parti istanti attiene alla legittimità o meno di un eventuale provvedimento di esclusione di un concorrente per mancato possesso di un requisito richiesto nella *lex specialis* ai fini dell'ammissione alla gara.

Infatti, il Comune di Cinisello Balsamo nel bando di gara risulta aver previsto il possesso dei seguenti requisiti: possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art. 80, d.lgs. 50/2016; iscrizione alla CCIAA abilitati per le attività oggetto di affidamento; possesso di pullman adeguati alla quantità e tipologia dell'utenza (da 25 a 50 alunni delle scuole di infanzia e scuole secondarie di primo grado), nonché idonei a transitare lungo percorsi indicati; iscrizione al registro Regionale Lombardia N.C.C.

Giova preliminarmente richiamare, in generale, quel principio consolidato in materia di contrattualistica pubblica che impone ai concorrenti il possesso dei requisiti di partecipazione al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte e, in particolare, che riconosce i requisiti come presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara, e, di conseguenza, sancisce che la carenza dei requisiti speciali di partecipazione indicati nel bando di gara si traduce necessariamente nell'esclusione dalla gara e impone, con specifico riferimento al momento in cui devono essere posseduti al momento della prestazione dell'offerta e devono persistere per tutta la durata della procedura, fino alla stipula contrattuale (*cfr.* Parere n. 52 del 22/4/2015).

Altresì, è opportuno evidenziare come la concorrente, risultata sprovvista di iscrizione presso il Registro Regionale Lombardia NCC, abbia partecipato in forma associata (ATI Mangherini-CSSR) secondo quanto previsto nel bando di gara e ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 50/2016 recante la disciplina in tema di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.

Come noto, il concorrente raggruppato, cumulando i requisiti delle singole imprese riunite, partecipa alla gara presentando un'unica offerta, con il conseguente obbligo, in caso di aggiudicazione, di eseguire congiuntamente le prestazioni oggetto dell'appalto. Sussiste perciò l'obbligo in capo a ciascun componente il raggruppamento, del possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di gara. E secondo quel consolidato orientamento giurisprudenziale negli appalti di servizi sussiste l'obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse.

Del resto, nel caso in esame, la stazione appaltante nel bando di gara alla voce – Documentazione amministrativa (pag. 4) precisa, tra l'altro con riferimento al caso di RTI o consorzio non ancora costituiti che: « *La dichiarazione, inoltre, dovrà specificare il tipo di raggruppamento prescelto, con l'indicazione dell'impresa capogruppo e l'indicazione, per ogni impresa associata, del tipo e della quota di attività che si impegna a svolgere, espressa in percentuale e corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento*».



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Orbene, secondo quanto rappresentato nell'istanza di precontenzioso, emerge che “la ATI Mangherini-CSSR non ha effettuato la relativa iscrizione seppure la capogruppo eserciti nella regione Lombardia l'attività di servizio trasporto scolastico”.

In disparte ogni considerazione circa la possibilità di consentire sulla scorta delle previsioni normative contenute nel Regolamento Regionale sopra citato, l'ammissione alla gara del raggruppamento concorrente mediante dichiarazione di impegno alla relativa iscrizione presso il Registro Regionale Lombardia N.C.C., ne consegue che, qualora ciò lo si valutasse anche in termini positivi, la ATI Mangherini – CSSR non si troverebbe comunque esente da censura in quanto solamente la capogruppo Mangherini risulterebbe in possesso del relativo requisito e non anche il restante operatore economico facente parte del raggruppamento.

Infatti, da come riportato nell'atto introduttivo il presente procedimento, la sola Mangherini risulta esercitare l'attività di trasporto scolastico nel territorio della Regione Lombardia.

Pertanto, posto che spetta alla stazione appaltante verificare in concreto il possesso dei requisiti richiesti nella *lex specialis* nei confronti di tutte le imprese concorrenti, ivi incluse anche quelle che partecipano alla procedura in forma raggruppata, appare comunque esclusa la ATI in questione per mancato possesso dei requisiti in capo a tutte le imprese facenti parte il raggruppamento stesso.

In base a tutto quanto sopra rappresentato e alla luce delle considerazioni sopra esposte,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che, non è consentita l'ammissione del concorrente che partecipando in RTI, risulti sprovvisto del possesso dei requisiti richiesti in capo a tutte le imprese che lo compongono.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio

In data 23 ottobre 2017

Il segretario Maria Esposito